

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE UE

Alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, che saranno operative prima per i marchi d'impresa e poi per la nuova figura introdotta, i marchi di certificazione dell'Unione Europea, si riporta di seguito una breve nota esplicativa relativa alla nuova figura dei marchi introdotta.

Cenni sul nuovo marchio di certificazione dell'Unione Europea

I marchi di certificazione dell'Unione europea, che saranno introdotti tra 21 mesi, consentiranno "ad un istituto o organismo di certificazione di permettere ai partecipanti al sistema di certificazione di usare il marchio d'impresa come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione" (articolo 74 *ter* RMUE). Il costo di registrazione per un marchio di certificazione UE sarà identico per un marchio collettivo UE, ossia 1 800 EUR (1 800 EUR con deposito elettronico); 50 EUR per una seconda classe; 150 EUR per una terza classe e tutte le classi successive.

Fatto il breve cenno di cui sopra, di seguito viene riportata la nuova normativa con gli articoli di riferimento più significativi per il marchio di certificazione dell'Unione Europea.

REGOLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

SEZIONE 2

Marchi di certificazione UE

Art. 74 bis

Marchi di certificazione UE

1. Possono costituire marchi di certificazione UE i marchi UE così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.

2. Ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE purché detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi di certificazione UE.

Art. 74 ter

Regolamento per l'uso del marchio di certificazione UE

1. La domanda di marchio di certificazione UE è accompagnata, entro due mesi dalla data di presentazione, da un regolamento d'uso del marchio di certificazione.

2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio. Tale regolamento indica altresì le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.

3. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

Art. 74 sexies

Uso del marchio di certificazione UE

L'uso del marchio di certificazione UE da parte di ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio conformemente ai regolamenti che disciplinano l'uso di cui all'articolo 74 ter, è conforme alle disposizioni del presente regolamento, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite dal medesimo in ordine all'uso dei marchi UE.

Il regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento sul marchio comunitario è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento modificativo entrerà in vigore il 23 marzo 2016. Da tale giorno l'Ufficio sarà chiamato Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e il marchio comunitario sarà chiamato marchio dell'Unione europea.